

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 24 Marzo 2026, alle ore 19:00, presso la sala riunioni dello studio sito in Spoltore (PE) alla Via F. Fellini n.2, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Consorzio Familiare Ucipem – Amici del Consorzio Onlus, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche statutarie per iscrizione R.U.N.T.S. ai fini dell'adeguamento al nuovo "Codice del Terzo Settore" e approvazione nuovo Statuto;
- 2) Approvazione del bilancio consuntivo 2025.

Sono presenti n. 7 soci aventi diritto di voto: Mammarella Manuela, Di Pasquale Federica, Faieta Nadia, Gratta Alessandra, Lanzellotto Milena, Troisi Annarita e, tramite connessione web, Tiziana Casuscelli.

Assume la Presidenza Manuela Mammarella che chiama a fungere da Segretaria la socia Milena Lanzellotto.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero legale dei soci, dichiara aperta la discussione degli argomenti posti all'Ordine del giorno.

Sul primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente, fa presente ai soci la necessità di modificare alcuni punti dello statuto per adeguarlo al disposto del Codice del Terzo settore D. Lgs. n. 117/2017 nonché alle disposizioni integrative previste dal D. Lgs. n. 105/2018.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza del nuovo statuto, aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di passare alla tipologia di ODV.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione dello statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo (Art. 82 D. Lgs. n. 117/2017) e di registro (Art. 26, D. Lgs. n. 105/2018).

Passando alla trattazione del secondo punto all'Odg, il Presidente mostra all'Assemblea il rendiconto di cassa del 2025 e dopo breve discussione, all'unanimità i soci lo approvano.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura e approvazione del presente verbale, dichiara chiusa la riunione.

CONSULTORIO FAMILIARE UCIPEM
Amici del Consultorio ONLUS
Il Presidente



La Segretaria



**AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA**

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 65121 Pescara

N° originale dell'atto qui
registrato il **30 MAR. 2026** al
n. **348** serie **3**

Versati Euro
(**ATT. ESENTE**)

con Mod. del

IL DIRETTORE TERRITORIALE

**Assistente Tributario
Camillo Controguerra**

Sig. su delega del Direttore Provinciale

STATUTO

Art. 1) Denominazione sede e durata - È costituita l'Associazione denominata "**CONSULTORIO FAMILIARE UCIPEM PESCARA - ODV**" (Organizzazione di Volontariato).

L'Associazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dal Codice Civile e dal D.Lgs. 117/2017.

La durata dell'Associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

L'Associazione ha sede a Pescara.

È consentita l'istituzione di sedi autonome in altre località, previa deliberazione conforme del Consiglio Direttivo.

L'Associazione si obbliga ad utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" nella denominazione, nei rapporti con i terzi: negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico; solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

Art.2) Finalità e attività - L'Associazione - che non ha scopo di lucro - è un'organizzazione di volontariato che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di seguito riportate, prevalentemente a favore di terzi attraverso la realizzazione in via prevalente delle attività di interesse generale riconducibili ai settori di cui all'art. 5, lettere a), c), d) ed i) del D.Lgs. n. 117/2017.

In particolare, si propone di:

- a) accogliere in modo incondizionato la persona, intesa come totalità che riunisce in sé le dimensioni fisica, spirituale, emotiva e relazionale;
- b) garantire che i servizi socio-educativi, psicologici, sanitari, etici e legali



del Consultorio siano fruibili a tutti, nel pieno rispetto delle convinzioni etiche e morali, della cultura e del credo religioso di ciascuno, a beneficio soprattutto delle persone svantaggiate per particolari condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali;

- c) valorizzare la piena espressione della volontà personale di ciascuno, rispettando senza riserve il principio del primato della coscienza individuale, fornendo strumenti che permettano di esercitare una libertà di scelta pienamente consapevole;
- d) sostenere la famiglia come luogo privilegiato di relazioni e cellula prima della società civile, chiamata a svolgere il delicato compito dell'educazione dei figli e del supporto alla persona in tutto il suo ciclo di vita; in particolare, il Consultorio progetta e propone percorsi di formazione e prevenzione del disagio e delle difficoltà relazionali familiari e attua percorsi di sostegno ai singoli, alle coppie e ai genitori;
- e) ispirarsi, con un atteggiamento laico, ai valori cristiani del Vangelo del rispetto della dignità della persona umana in tutto il suo ciclo di vita e in ogni sua condizione e ai principi della Costituzione della Repubblica Italiana, che riconosce pari diritti e pari opportunità a tutti i cittadini;
- f) avvalersi delle specifiche competenze professionali degli operatori volontari del Consultorio, coordinate all'interno di ciascun progetto, in uno spirito di collaborazione e fiducia reciproci e di un'effettiva partecipazione degli stessi alle attività del Consultorio; l'Associazione, inoltre, promuove e sostiene la formazione continua dei suoi operatori;
- g) interagire con il territorio, promuovendo ed attuando, all'esterno delle sedi istituzionali del Consultorio stesso, ogni possibile forma di collaborazione



con altri enti, organizzazioni e associazioni, con l'obiettivo di andare incontro alle aree di possibili fragilità sociale e di incoraggiare le iniziative, i progetti e i percorsi a favore del sostegno della dignità della persona e della famiglia, in armonia con la società in cui vive;

h) individuare e attivare, al proprio interno, tutte le risorse necessarie, e promuoverne l'acquisizione di nuove ed esterne, per attuare le iniziative di cui sopra.

L'Associazione potrà, altresì, svolgere attività diverse rispetto alle attività di interesse generale purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo della Associazione, oltre che compiere ogni altro atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

A mero titolo esemplificativo potrà:

- a. compiere le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune;
- b. svolgere, in via sussidiaria e complementare, attività di natura commerciale in conformità con le leggi vigenti;
- c. organizzare, proporre alla collettività, ed attuare eventi, corsi, conferenze, incontri, laboratori in tutti quei campi in cui si manifestano esperienze socio-educative, formative, culturali, ricreative per il singolo, la coppia e la famiglia.

L'Associazione potrà tra l'altro promuovere attività di raccolta fondi nelle modalità di cui all'art. 7 del d.lgs. 117/17 e secondo ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge.

Art. 3) Volontari ed attività di volontariato - L'Associazione si avvale



prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati per lo svolgimento delle proprie attività. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 4) Soci - Possono far parte dell'Associazione in qualità di "soci ordinari" tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che si riconoscano nel presente statuto, o almeno tre organizzazioni di volontariato. Possono essere, altresì, ammessi come soci "altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro", a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al



numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci. L'adesione alla Associazione comporta l'impegno del versamento della quota annuale.

Qualora la domanda di ammissione non fosse accolta dall'organo di cui al precedente comma, questo lo comunicherà entro 60 giorni al richiedente, il quale potrà, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibererà sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.

La quota associativa annuale per i soci è fissata annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

Può intervenire in Assemblea ogni socio, che risulta iscritto da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci ed in regola con il pagamento della quota associativa,

con diritto ad 1 (un) solo voto. Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio in Assemblea mediante delega da conferirsi per iscritto secondo quanto previsto dall'art.24, comma 2 del D.lgs.n.117/2017. È consentito il recesso, a condizione che esso sia comunicato per iscritto e senza diritto al rimborso della quota associativa versata.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in alcun caso rimborsabile o trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

Sono soci onorari persone fisiche e non che aderiscono ai valori e allo Statuto del Consultorio, e che si impegnano a collaborare attivamente e volontariamente all'interno dello stesso. I soci onorari sono nominati dall'Assemblea e non sono tenuti al versamento della quota annuale.

La qualità di socio si perde:

- per decesso o estinzione, se trattasi di ente;
- per delibera di esclusione dell'Assemblea dei Soci per aver contravvenuto con fatti o parole alle norme ed obblighi del presente Statuto, per non aver sostenuto e perseguito le finalità e/o per altri motivi che comportino indegnità, per mancato versamento della quota associativa annuale;
- per recesso volontario.

Art. 5) Diritti e doveri dei Soci - Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

I soci hanno il diritto di:

- " partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega;
- " esercitare l'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali;



- " conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- " essere informati sulle attività promosse dall'Associazione;
- " accedere ai libri sociali, conformemente al rispetto della disciplina sulla privacy, secondo modalità definite nel regolamento generale o con apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- " recedere in qualsiasi momento.

I soci hanno il dovere di:

- " osservare le disposizioni statutarie e regolamentari;
- " osservare le direttive e le deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi dell'Associazione;
- " assicurare la continuità della partecipazione alla vita associativa;
- " versare la quota associativa.

Art. 6) Organi del Consultorio - Sono organi del Consultorio:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consultorio;

nei casi previsti dalla legge (artt. 30 e 31, D.Lgs. n. 117/2017) sarà inoltre nominato l'Organo di controllo e/o di revisione. Sono strumenti tecnici che verranno disciplinati nel regolamento e la cui nomina è facoltativa:

- il Corpo dei Consulenti;
- il Direttore del Consultorio.

Art. 7) Assemblea dei Soci - L'Assemblea dei soci, composta da soci ordinari e onorari, si riunisce in seduta ordinaria e straordinaria.

In via ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta ogni anno entro il

30 Aprile e le sue funzioni in questa sede sono le seguenti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo ad essa demandati e l'organo di controllo e di revisione;
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- nominare e revocare i soci ordinari dell'Associazione;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative annuali;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- determinare l'indirizzo dell'attività sociale;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

In via straordinaria l'Assemblea viene convocata quando lo richiede il Consiglio Direttivo o almeno un quinto dei soci per:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, le modalità di liquidazione e la nomina dei liquidatori;
- deliberare sulle proposte di modifica del presente Statuto;
- deliberare su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci delibera, infine, sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

La convocazione è fatta con invio di raccomandata o altro mezzo, anche telematico, che ne attesti l'avvenuta ricezione, contenente l'Ordine del Giorno, il giorno della convocazione, l'ora e il luogo, spedita almeno dieci giorni prima



della data stabilita, e mediante affissione all'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consultorio, o in sua mancanza dal Vice Presidente, o in mancanza anche di quest'ultimo dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la

presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, mentre delibera a maggioranza assoluta. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, l'Assemblea straordinaria, è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati e, in seconda convocazione, di almeno un quarto degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea straordinaria, convocata per le modifiche statutarie richiede per la sua validità la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione on line da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza degli aventi diritto al voto.

La consultazione on line avviene su iniziativa del Consiglio Direttivo e consiste in una proposta di deliberazione che dovrà essere inviata a tutti gli aventi diritto, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

La procedura di consultazione on line non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun associato il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La procedura di consultazione on line deve svolgersi su piattaforme software che garantiscano la sicurezza delle decisioni adottate e non siano soggette a frodi informatiche. Nel caso di elezioni alle cariche sociali va altresì garantita la segretezza del voto.

Art. 8) Presidenza - Il Presidente del Consultorio è eletto dal Consiglio Direttivo; ad esso spetta:



- rappresentare il Consultorio;
- curare l'attuazione delle delibere adottate;
- convocare e presiedere l'Assemblea;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo.

Il Presidente in caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vicepresidente nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

Art. 9) Composizione del Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di componenti dispari, determinato all'atto della elezione da parte dell'Assemblea, compreso tra 3 e 7 membri e così suddivisi:

- un componente è nominato dall'Ordinario dell'Arcidiocesi di Pescara-Penne pro tempore, intuitu personae, in considerazione delle qualità personali del soggetto designato;
- tutti gli altri componenti sono eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri eletti dall'Assemblea dei soci durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi. Possono essere però rieletti successivamente. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Nel caso in cui, nel corso del mandato, uno o più consiglieri eletti dall'Assemblea cessino dall'incarico per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo può procedere alla loro sostituzione con deliberazione approvata a maggioranza dei componenti in carica, nominando i primi fra i non eletti, che restano in carica sino alla prima Assemblea utile. Nell'impossibilità di attuare questa modalità, il Consiglio deve convocare senza ritardo l'Assemblea dei soci per la sostituzione del componente mancante.

I consiglieri subentrati restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili per il mandato consecutivo.

Qualora venga meno il consigliere nominato dall'Ordinario Diocesano pro tempore, la sostituzione è effettuata dal medesimo Ordinario per il periodo residuo del mandato.

Qualora venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea, l'intero organo si intende decaduto. In tal caso il Presidente o il Vice Presidente o in mancanza il consigliere più anziano in ordine di età convoca senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e, pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti.

Le decisioni sono prese a maggioranza con la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli



intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 10) Poteri e compiti del Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio; in particolare ad esso spetta:

- proporre le quote annuali che i membri dell'Associazione sono tenuti a versare in base all'art. 4 del presente Statuto;
- approvare i programmi di attività dell'Associazione e curare la loro attuazione;
- stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti, convenzioni, anche di carattere economico - finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici e compiere ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare, che a giudizio del Consiglio sia necessario per il perseguimento degli scopi dell'Associazione; con facoltà di delegarne in tutto o in parte l'esecuzione;
- presentare all'Assemblea dei Soci il bilancio ed il conto economico anche preventivi, corredati da una relazione che illustri il contenuto del bilancio stesso, l'andamento ed i fatti di rilievo e della gestione, nonché i programmi e le attività allo studio, in corso e realizzati;

- costituire e chiudere sedi periferiche che esercitano la loro attività sul territorio;
- nominare un Direttore se lo ritiene opportuno;
- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione dell'Associazione che siano previsti dallo statuto da disposizioni di legge o ad esso demandati.

Le eventuali sedi periferiche operano sotto la piena responsabilità dell'Associazione, quale ente costituente.

Art. 11) Organo di controllo e revisione - L'Assemblea deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/17; in caso l'Assemblea optasse per un Organo non monocratico, esso sarà composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti tra i non soci che, dove necessitasse, potranno svolgere anche le funzioni di cui all'articolo 31 del medesimo decreto legislativo; in questo caso l'organo di revisione deve essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito Albo.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina.

I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

L'Organo di controllo e/o revisione:

- " dura in carica tre anni e può essere rieletto;
- " se collegiale, elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- " esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti;
- " agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;



- " è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- " riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito libro.

Art. 12) Divieto di remunerazione - Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui al precedente articolo che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 13) Esercizio sociale - L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo o il rendiconto relativo all'esercizio finanziario precedente redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata entro un termine più ampio, comunque non oltre quello previsto per il deposito del bilancio presso il RUNTS, su decisione dell'organo amministrativo, che ne deve indicare le motivazioni. Lo stesso documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto.

Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea e, unitamente al bilancio di esercizio, depositarlo al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee

guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, commi 2 e 3 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 14) Risorse economiche e patrimoniali - Il fondo comune del Consultorio è costituito:

- dai contributi annuali ordinari e straordinari versati dagli associati;
- dall'eventuale eccedenza attiva della gestione annuale;
- da donazioni, lasciti testamentari e qualsiasi altro provento e liberalità, anche sotto forma di beni mobili e immobili acquisiti per il perseguimento dei fini sociali, da parte di terzi;
- da eventuali sovvenzioni e contributi di Enti Pubblici o Privati o di singole persone fisiche, da fondi raccolti attraverso manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché dalle attività di cui all'art. 6;
- da ogni altra entrata consentita dal D.Lgs. n. 117/2017 per la qualifica assunta o da altre disposizioni di legge, in quanto applicabili.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale



attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 15) Modifiche statutarie - Le eventuali modifiche da apportare al presente Statuto, come pure lo scioglimento dell'Associazione, devono essere deliberate tramite Assemblea Straordinaria.

In caso di scioglimento e messa in liquidazione l'Assemblea nominerà un liquidatore con la maggioranza prevista dall'art. 7 del presente statuto qualora ciò si renda necessario per la presenza di crediti, debiti o beni di qualsiasi tipo. L'eventuale residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del terzo settore operanti in identico od analogo settore.

Art. 16) Disposizioni finali - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del D.Lgs. 117/2017, del Codice Civile e delle sue disposizioni attuative, nonché di ogni altra legge vigente in materia, in quanto applicabile.

Art. 17) Norma transitoria - Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.

